

DL 159/2025 SICUREZZA SUL LAVORO: UN PROVVEDIMENTO VUOTO CHE NON AFFRONTA LE RADICI DI UNA TRAGEDIA NAZIONALE

*Il dramma delle **morti sul lavoro** è una vera **tragedia** nazionale. Nonostante norme che si stratificano e dichiarazioni solenni, non si riesce a proteggere in maniera adeguata la vita di chi lavora. I dati INAIL sui primi **dieci mesi del 2025 restituiscono un quadro devastante: quasi 900 morti**, 889 lavoratrici e lavoratori che sono usciti di casa per andare a lavorare e a casa non sono più tornati.*

*E sempre i dati INAIL ci dicono che sui luoghi di lavoro **si muore il doppio se sei precario, se sei intermittente** se lavori con salari bassi.*

***Di fronte a questa realtà, purtroppo, il decreto-legge** contenente misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, al di là del titolo accattivante, non contiene molto altro e rappresenta **l'ennesima occasione mancata**.*

Il provvedimento, dopo essere stato approvato dal Senato, è stato approvato in via definitiva dalla Camera con 143 voti favorevoli, 105 voti contrari, 3 astenuti.

Il Partito Democratico ha votato contro.

*Sia al Senato che alla Camera il Governo, non pago di aver affrontato un tema delicato e articolato come quello della sicurezza sul lavoro con l'ennesimo decreto-legge, ha deciso di **apporre anche la fiducia, con il risultato di stroncare qualunque possibilità di dialogo** tra maggioranza e opposizione, qualunque possibilità di confronto, di ascolto, e dunque qualunque possibilità di migliorare un testo che riconosce alcune urgenze ma non affronta la radice del problema.*

***La sicurezza sul lavoro**, infatti, non dipende solo da qualche correttivo alle norme ma soprattutto **da come si organizza la produzione**, da quali imprese possono entrare in un cantiere, da cosa si chiede ai committenti, dal tipo di filiera, dal ruolo della formazione, dalla capacità dello Stato di presidiare realmente i luoghi in cui si lavora.*

Di tutto ciò nel decreto non c'è nulla.

Manca una politica delle filiere, manca un intervento serio contro i subappalti a cascata, manca una qualificazione rigorosa delle imprese che contrattano e lavorano nei cantieri, mancano strumenti contro la precarietà e i salari poveri.

Serviva cambiare l'attuale sistema, in cui la sicurezza viene spesso sacrificata nella corsa al ribasso dei costi. E questo accade anche perché troppe imprese entrano nella catena produttiva senza requisiti adeguati, senza controlli, senza competenze verificabili.

Anche su questo aspetto nel decreto-legge non c'è nulla, nulla viene toccato.

Altro elemento fondamentale, e invece affrontato superficialmente, è quello della formazione. **La cultura della sicurezza si costruisce con percorsi curriculari seri, con programmi scolastici dedicati, con una formazione tecnica e professionale che accompagni il giovane fin dal suo ingresso nei luoghi di lavoro.**

Così come **nulla c'è per la tutela dei giovani inseriti in percorsi formativi e professionalizzanti.** La decisione della maggioranza di respingere in Commissione l'emendamento del PD che estendeva il divieto di impiegare studenti e tirocinanti in attività ad alto rischio è tremendamente sbagliata e incomprensibile.

Prevenzione, innovazione, formazione e controllo. Non sono elementi scindibili, vanno tenuti insieme, migliorati, resi efficaci, altrimenti non c'è sicurezza ma solo propaganda.

Accanto alle gravi lacune indicate, ci sono **alcuni, pochi, elementi positivi che però rischiano di restare lettera morta.** Il badge di cantiere, ad esempio, è uno di questi. Uno strumento potenzialmente utile ma privo dell'infrastruttura necessaria per funzionare davvero. E così la cosiddetta patente a punti, su cui si interviene con alcuni correttivi, che dovrebbe garantire una selezione delle imprese più sicure e competenti, ma è difficile che possa funzionare in assenza di una banca dati nazionale degli appalti e dei subappalti, che è la condizione minima per sapere chi opera realmente in un cantiere, per mappare le filiere, per programmare in modo efficace l'attività ispettiva.

Del resto in questo decreto **non ci sono risorse aggiuntive per la sicurezza, si interviene a saldi invariati, non si investe un euro in più.**

Non solo, **il Governo attinge ancora una volta dal bilancio INAIL**, ossia dalle risorse dei lavoratori e delle imprese, uno strumento che dovrebbe essere destinato alla prevenzione e alla tutela dei lavoratori, non alla copertura di costi ordinari dell'amministrazione pubblica.

Tutto questo è avvenuto in un clima di **totale chiusura rispetto alle proposte avanzate dal PD** e dalle altre opposizioni.

Nel suo intervento [in dichiarazione di voto sulla questione di fiducia, Arturo Scotto, capogruppo PD in commissione Lavoro](#), ha detto: "Noi non abbiamo avuto un atteggiamento pregiudiziale nei vostri confronti, non abbiamo mai detto che il nostro voto era contrario in partenza, nessuna delle forze dell'opposizione. **Abbiamo presentato pochi e selezionati emendamenti.** Abbiamo chiesto l'obbligo della formazione in presenza: non mi sembra una proposta particolarmente sovversiva. **Abbiamo chiesto maggiori controlli per le aziende che fanno formazione, perché la qualità è fondamentale.** Abbiamo **chiesto di misurare nei cantieri le presenze di tutti i lavoratori**, non soltanto quelli sotto contratto. Abbiamo chiesto una cosa elementare: che i benefici delle prestazioni dell'INAIL quando un

proprio caro, il proprio coniuge, perde la vita **vengano riconosciuti alle coppie di fatto**. Ci sembrava una misura di civiltà. Avete detto no anche a questo. **No anche al riconoscimento del danno biologico. Tutti no**. Non c'era la possibilità di muovere una virgola. Questo accadeva al Senato. Alla Camera, poi, ci siamo trovati di fronte a una seduta notturna singolare, dove **al trentesimo no senza alcuna spiegazione da parte del Governo, abbiamo ritirato i nostri emendamenti** e abbiamo detto: vi votate voi il mandato al relatore, noi non partecipiamo a pantomime”.

Numerose, dunque, sono state **le proposte avanzate dal Pd**, sia al Senato e alla Camera, tra le altre quella di avviare un sistematico **confronto con le organizzazioni sindacali** dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale al fine di definire un crono-programma di estensione del meccanismo di certificazione della sicurezza delle imprese anche per i settori diversi dall'edilizia; di provvedere, affinché sia scongiurata l'adozione di **misure che accentuerebbero i rischi per la salute** e la salute dei lavoratori e la diffusione dell'illegalità nella filiera della **moda**; di limitare ed escludere l'impiego di **lavoratori di età avanzata** in prestazioni particolarmente pericolose e in condizioni ambientali avverse, come quelle svolte in altezza; di adottare ogni misura utile volta a integrare e **potenziare la disciplina di tessera di riconoscimento nei cantieri** in regime di appalto e subappalto; di potenziare le attività ispettive dell'INAIL e degli altri enti preposti alla vigilanza in materia di lavoro, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie; di promuovere una **disciplina organica dei cosiddetti spazi confinati** che contempli definizioni precise, obblighi di valutazione dei rischi, misure tecniche e organizzative, procedure autorizzative e protocolli di emergenza; di riconoscere le **prestazioni portuali** come attività usuranti ai fini previdenziali, nonché di sbloccare il fondo per l'anticipo del pensionamento per il quale i soggetti preposti stanno accantonando risorse da alcuni anni e che consentirebbe un percorso reale di ricambio generazionale favorendo processi di pensionamento anticipato per i lavoratori operante nei porti.

Nessuna di queste proposte è stata accolta, nel totale silenzio della maggioranza che ancora una volta fugge dal confronto.

Durante la **dichiarazione di voto finale, Chiara Gribaudo, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta** sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, ha detto che **“la sicurezza del lavoro deve essere la priorità di tutte e tutti noi, e invece, ancora una volta, si scelgono scorciatoie bizzarre. Si è parlato molto di risorse, si è parlato di soldi in più, ma non c'è un euro aggiuntivo. Le coperture di questo decreto sono praticamente tutte a carico dell'INAIL, risorse già esistenti versate da imprese e lavoratori. E allora la domanda è semplice: se si è scelto di intervenire utilizzando queste risorse, perché non destinare una parte dei soldi almeno ai familiari di chi è morto lavorando? Non bastano le borse di studio, serviva un intervento strutturale, tutele concrete per chi resta solo ad affrontare processi lunghi e dolorosi, spesso destinati alla prescrizione, fino al tema del gratuito patrocinio, includere i familiari conviventi, garantire il sostegno psicologico stabile. (...) La sicurezza non si costruisce con norme che vanno avanti e indietro nel giro**

di poche settimane. **La sicurezza non è un esperimento burocratico, è un diritto inalienabile**, come diritto inalienabile è la tutela contro le violenze e le molestie sul lavoro”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile" [AC 2736](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnazione alla XI Commissione Lavoro.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

AUTORIZZAZIONE PER LA REVISIONE DELLE ALIQUOTE DI OSCILLAZIONE E DEI CONTRIBUTI IN AGRICOLTURA DA PARTE DELL'INAIL (ART. 1)

L'articolo 1 **autorizza l'INAIL**, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria, **alla revisione delle aliquote per l'oscillazione in bonus per andamento infortunistico** – con esclusione dal riconoscimento delle medesime aliquote di oscillazione in bonus per i datori di lavoro che hanno riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – e dei contributi INAIL in agricoltura.

TERMINE MASSIMO PER L'EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 1-BIS)

L'articolo 1-bis, inserito in sede referente, pone per alcuni settori **un termine di 30 giorni per l'erogazione ai lavoratori della formazione iniziale in materia di sicurezza** sul lavoro e dell'eventuale addestramento specifico. Il termine decorre dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione – nell'ambito dell'istituto della somministrazione di lavoro – di un lavoratore dipendente da un datore di lavoro somministratore. **Le imprese** interessate dal termine specifico di cui al presente articolo sono gli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** e le imprese **turistico-ricettive**.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ (ART. 2)

L'articolo 2, come riformulato in sede referente, modifica la disciplina sui **requisiti** per l'accesso alla Rete di lavoro agricolo di qualità, **aggiungendo**, come ulteriore condizione, **l'assenza di condanne penali** e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si riserva, inoltre, alle imprese agricole

iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, una parte delle risorse dell'INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL LAVORATORE E DI PATENTE A CREDITI (ART. 3)

Il comma 1 dell'articolo 3 pone un **criterio generale per la programmazione degli accertamenti** ispettivi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, prevedendo una **priorità per lo** svolgimento dei controlli nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di **subappalto, pubblico o privato**.

I commi 2 e 3 demandano a due decreti ministeriali, la definizione di modifiche e integrazioni alla disciplina sull'obbligo – fino ad ora previsto, a carico del datore di lavoro e del dirigente, per le attività in regime di appalto o subappalto, pubblico o privato – di munire i lavoratori di apposita **tessera di riconoscimento**.

In base ai commi 2 e 3, i **decreti ministeriali suddetti individuano ulteriori ambiti di attività, a rischio più elevato**, per i quali deve trovare applicazione l'obbligo in esame e definiscono, per la tessera di riconoscimento, un codice univoco anticontraffazione; si prevede altresì che la tessera sia utilizzata come badge e che essa sia resa disponibile secondo le modalità contemplate dal comma 2 e dal decreto ministeriale di cui al comma 3.

I commi da 4 a 6 **modificano la disciplina sulla patente a crediti** per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili; in merito a quest'ultimo ambito, il comma 6 modifica la previsione già vigente sulla estensione ad altri ambiti di attività dell'istituto della patente a crediti; tale estensione deve essere operata con decreto ministeriale, come conferma il comma 6.

Con riferimento al medesimo istituto della patente a crediti, il comma 4 reca alcune modifiche (lettera a, numeri 1, 2 e 2-bis, e lettera b) in merito ai criteri e alle **modalità di determinazione del punteggio** e alle modalità di sospensione cautelare della patente, **eleva** (numero 3 della lettera a) **la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria** per lo svolgimento dell'attività in assenza del punteggio minimo e pone (lettera c) una norma di coordinamento con la novella di cui al precedente comma 1.

Il comma 5 definisce i termini transitori in relazione alla novella di cui alla lettera b) del suddetto comma 4. Resta fermo che lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti. Il comma 7 reca, con riferimento all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, le **clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica**.

POTENZIAMENTO DELL'ISPettorATO DEL LAVORO E DEL CONTINGENTE IN EXTRA-ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL LAVORO (ART. 4)

L'articolo 4, al comma 1, autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad **assumere a tempo indeterminato**, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, **300 unità di personale** da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglie professionali di ispettore di vigilanza ordinaria e di ispettore di vigilanza tecnica, salute e sicurezza, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni centrali.

Il comma 2, a tal fine, autorizza il medesimo Ispettorato a bandire, per i medesimi anni, **procedure concorsuali pubbliche** per titoli ed esami, **su base regionale**, disciplinando le modalità di presentazione delle domande da parte dei candidati, che devono essere limitate ad un ambito regionale e ad un'unica posizione tra quelle messe a bando.

Tale comma 2, inoltre, prevede la possibilità per l'amministrazione, qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, di coprire i posti ancora vacanti mediante **scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori** per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati, disciplinando altresì il contenuto del bando, in relazione alla possibilità di prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.

I commi 3 e 4 provvedono alla stima degli oneri derivanti dalle precedenti disposizioni e all'indicazione della copertura finanziaria.

Il comma 5 – al fine di potenziare ed efficientare la capacità amministrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro in funzione delle nuove competenze ad esso attribuite – **riduce il limite massimo di unità della sua dotazione organica, elevando tuttavia a 10 (da 8)** il numero massimo di posizioni dirigenziali di livello generale e a 100 (in luogo di 94) quello delle posizioni dirigenziali di livello non generale ricomprese nella richiamata dotazione organica. Specifica, inoltre, che al reclutamento delle unità di personale dirigenziale di livello non generale si provvede mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, precisando che alla riorganizzazione delle strutture dell'Ispettorato nazionale del lavoro si provvede entro il 31 dicembre 2025.

Prevede, inoltre, **misure per garantire la neutralità finanziaria di tale intervento**, mediante riduzione di un numero di posti vacanti della dotazione organica dell'Area Assistenti e delle corrispondenti facoltà assunzionali. Infine, **eleva da 20 a 30 milioni di euro anni l'importo limite di somme** - destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro – utilizzabili per finanziare l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il comma 6 provvede alla stima degli oneri derivanti dal comma 5 e all'individuazione della relativa copertura. Il comma 7, al fine di rafforzare le attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, intervenendo sull'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, apporta modifiche al contingente dell'Arma dei carabinieri assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per lo svolgimento dei servizi di vigilanza sull'applicazione delle norme in tale ambito, potenziandolo di 100 unità in soprannumero rispetto all'organico

attuale. Il comma 8, modificato in sede referente, al fine di ripianare i livelli di forza organica derivanti dall'applicazione del comma 7, **autorizza l'Arma dei Carabinieri a nuove assunzioni**, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali. I commi 9 e 10 prevedono le autorizzazioni di spesa derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 8 e dalle relative spese di funzionamento, contemplando al comma 11 la conseguente copertura finanziaria.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE E LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 5)

L'articolo 5 reca una serie di modifiche – con riferimento ai profili della prevenzione e della formazione – alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. La modifica di cui alla lettera 0a) del comma 1 demanda a un regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di disposizioni specifiche in materia di **sicurezza sul lavoro per l'Agenzia per cybersicurezza nazionale**. La modifica di cui alla successiva lettera 0b) inserisce il direttore centrale della competente direzione centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro nella composizione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La modifica di cui alla lettera a) inserisce un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro nella composizione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ed esclude il diritto di voto per alcuni componenti della medesima Commissione.

La modifica di cui alla successiva lettera b) inserisce ulteriori norme relative alle **attività dell'INAIL per la promozione e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro**. Inoltre, si introduce: uno stanziamento, a carico del bilancio dell'INAIL, di misura non inferiore a 35 milioni di euro annui (a decorrere dall'anno 2026), per il finanziamento di interventi di promozione e divulgazione nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione ivi contemplati (è compresa la formazione superiore, anche universitaria) nonché di iniziative per l'incremento della formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (numero 1); la previsione della promozione, da parte dell'INAIL, di interventi di formazione in materia di prevenzione, attraverso l'impiego delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nonché di interventi di sostegno, a carico del bilancio dell'INAIL, per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti (numero 2); la previsione della promozione, da parte dell'INAIL, mediante le proprie risorse, di campagne informative e progetti formativi in materia di sicurezza sul lavoro – con particolare riferimento agli infortuni in itinere – nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica da parte delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (numero 3).

La novella di cui alla lettera b-bis) inserisce **un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro nella composizione della Commissione per gli interpellati** in materia di sicurezza sul lavoro. La modifica di cui alla lettera c) inserisce la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nell'ambito delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. La modifica di cui al numero 1) della lettera d) integra, con riferimento alle **imprese che**

occupano meno di 15 lavoratori, la disciplina sull'aggiornamento periodico della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il successivo numero 2) sostituisce i riferimenti in merito ai documenti in cui devono essere registrate le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. La modifica di cui alla lettera e) concerne le procedure per la ridefinizione delle condizioni e delle modalità per **l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza dei lavoratori** rientranti nel regime obbligatorio di sorveglianza sanitaria. La modifica di cui alla lettera f) amplia l'ambito oggettivo e soggettivo delle comunicazioni annuali da parte degli organismi paritetici. La novella di cui alla lettera g) specifica che nell'ambito dei dispositivi di protezione individuale e dei relativi obblighi a carico del datore di lavoro e del dirigente rientrano anche gli specifici indumenti di lavoro che siano individuati come dispositivi di protezione individuale da parte della valutazione dei rischi. Alla lettera h) e con il successivo comma 1-*bis* si **modificano le norme sulle scale verticali permanenti** fissate ad un supporto, nell'ambito della disciplina sulla sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni e nei lavori in quota. La lettera i) modifica la disciplina sui sistemi di protezione contro le cadute dall'alto nei lavori in quota.

ACCORDO STATO-REGIONI SU SOGGETTI ACCREDITATI ALLA FORMAZIONE (ART. 6)

L'articolo 6 prevede che, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano individuati i **criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione** in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La finalità indicata dalla disposizione è quella di innalzare la qualità dell'offerta formativa (comma 1). Al comma 2 sono indicate le caratteristiche di tali requisiti e specificati i soggetti che devono possederli. Viene infine prevista la clausola di **invarianza finanziaria** (comma 3).

DISPOSIZIONI SUI PERCORSI DI FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO RELATIVAMENTE ALLA TUTELA ASSICURATIVA DELL'INAIL E ALLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 7)

Il comma 1 dell'articolo 7 reca una **norma di interpretazione autentica** – avente, quindi, effetto retroattivo – relativa **all'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023**, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, e successive modificazioni, il quale ha esteso ai settori dell'istruzione e della formazione – ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale – l'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In base alla norma di interpretazione autentica, **la tutela in oggetto si applica anche a infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione** – o da altro domicilio dove si trovi lo studente – **al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e a quelli occorsi nel tragitto inverso**. Il comma 2 del presente articolo 7 esclude che le convenzioni stipulate, per i percorsi di formazione

scuola-lavoro, tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti possano prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante.

EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AI SUPERSTITI DI DECEDUTI PER INFORTUNIO SUL LAVORO O PER MALATTIE PROFESSIONALI (ART. 8)

L'articolo 8 prevede l'erogazione annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, da parte dell'INAIL, di **borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro** o per malattie professionali (comma 1). Sono quindi indicati gli importi annuali di tali prestazioni (comma 2). L'erogazione della prestazione è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione all'INAIL di apposita domanda (comma 3), domanda le cui caratteristiche e i cui termini di presentazione sono indicati nel successivo comma 4. Vengono di seguito specificati, ai fini della disposizione, gli istituti e le scuole che sono compresi nel sistema di istruzione e formazione (comma 5). Il comma 6 indica il limite di spesa annuale entro il quale è riconosciuto il beneficio in oggetto e i relativi oneri finanziari. Il comma 7 prevede che l'INAIL corrisponda le borse di studio agli interessati per ciascun anno fino al raggiungimento di tale limite di spesa di in ragione dell'ordine temporale di acquisizione delle domande. Il comma 8 pone in capo all'INAIL attività di monitoraggio in ordine al rispetto del suddetto limite di spesa.

ADEGUAMENTO DEI LIMITI DI ETÀ PER L'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ EROGATA DALL'INAIL (ART. 9)

L'articolo 9, al comma 1, interviene ad **aggiornare il limite massimo di età** previsto ai fini della fruizione dell'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, introducendo un criterio di adeguamento periodico all'età pensionabile. Il comma 2 provvede alla stima degli oneri, precisando che ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NORME UNI (ART. 10)

L'articolo 10 reca **due modifiche** all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante **disciplina dei modelli di organizzazione e di gestione idonei ad avere efficacia esimente** della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con la prima si provvede ad **aggiornare il riferimento a specifico standard tecnico** – cui si conformano i modelli di organizzazione e gestione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro – sostituendo, in particolare, quello non più vigente (“British Standard OHSAS 18001:2007”) con quello attualmente vigente, ossia la “norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024”) (comma 1, lettera a).

Con la seconda si prevede che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali promuova la stipula di **convenzioni tra l'INAIL e l'UNI, per la consultazione gratuita delle norme tecniche**, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, e delle altre norme di peculiare valenza in merito ai temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché l'elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate (comma 1, lettera b)).

ANTICIPAZIONI DI CASSA TRA LE GESTIONI ASSICURATIVE DELL'INAIL (ART. 11)

L'articolo 11 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, tutte le movimentazioni tra le gestioni dell'INAIL siano evidenziate mediante regolazione e non determinino oneri o utili.

STABILIZZAZIONE DI MEDICI SPECIALISTI E INFERMIERI (ART. 12)

L'articolo 12 **autorizza l'INAIL**, a decorrere dal 1° novembre 2025, **alla stabilizzazione dei medici specialisti e degli infermieri già titolari**, dal 1° novembre 2022, in base a una precedente norma transitoria, che faceva riferimento a un contingente massimo di 170 unità, da individuare mediante procedure comparative e verifica di idoneità, **di contratti di lavoro subordinato a termine**, di durata massima pari a 36 mesi, con il medesimo Istituto.

In tale ambito, la stabilizzazione è ammessa per i soggetti che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e che risultano in servizio alla data del 30 giugno 2025. Le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto indicano che nell'ambito della procedura di stabilizzazione rientrano 28 medici e 66 infermieri.

DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENTAMENTO DEI CONTROLLI IN MATERIA DI LAVORO, LEGISLAZIONE SOCIALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 13)

L'articolo 13 reca disposizioni:

- **per l'Ispettorato nazionale del lavoro**, riconoscendo al personale una somma forfetaria per le missioni ispettive e all'Istituto l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali;
- **per le imprese costituite in forma societaria**, in merito ai soggetti obbligati all'indicazione del domicilio digitale.

NORME PER L'OCCUPAZIONE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATIVO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA (ART. 14)

L'articolo 14, comma 1, prevede, a decorrere dalla data del 1° aprile 2026, **l'obbligo per i datori di lavoro** – al fine di fruire dei benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze – **di pubblicare la disponibilità** della relativa posizione di lavoro **sul Sistema Informativo per l'Inclusione**

Sociale e Lavorativa (SIISL), specificando, peraltro, che ai fini del riconoscimento di tali benefici, resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il comma 2, a decorrere dalla medesima data, prevede la possibilità per i datori di lavoro e per i soggetti abilitati e autorizzati di utilizzare il SIISL per le comunicazioni obbligatorie previste, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il comma 3 prevede **che il SIISL verifichi i dati autocertificati dal lavoratore** che si iscrive alla piattaforma ed esponga gli esiti di tale verifica, mettendoli a disposizione del datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.

Il comma 4 prevede **l'obbligo per le Agenzie per il Lavoro di pubblicare sul SIISL tutte le posizioni di lavoro che gestiscono**, conferendo, peraltro, a tali Agenzie la facoltà di accedere alla medesima piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Il comma 5 rinvia ad un decreto ministeriale l'individuazione delle modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.

Il comma 6 prevede **l'iscrizione sul SIISL dei lavoratori stranieri** che – ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – hanno partecipato ad attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, rinviando l'individuazione delle modalità attuative della presente disposizione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 7 **modifica la composizione del Comitato** di coordinamento delle attività di indirizzo sugli enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale, aggiungendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il comma 8 prevede la clausola d'invarianza finanziaria.

CONVENZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI O CON DISABILITÀ (ART. 14-BIS)

L'articolo 14-*bis*, introdotto in sede referente, reca disposizioni volte a **favorire l'assunzione di lavoratori svantaggiati e con disabilità**, in particolare ampliando la tipologia dei soggetti presso i quali, sulla base di apposite convenzioni aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro, avviene l'inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori, nonché, per talune convenzioni, elevando dal 10 al 60 per cento il limite percentuale entro cui i datori di lavoro possono coprire parte dei propri obblighi di legge per l'inserimento di lavoratori con disabilità e consentendo il distacco dei lavoratori così assunti presso altro soggetto al fine di realizzare la commessa di lavoro.

RAFFORZAMENTO DELLA CULTURA DELLA PREVENZIONE E TRACCIAMENTO DEI MANCATI INFORTUNI (ART. 15)

L'articolo 15 prevede l'adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di **linee guida per l'identificazione e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti**. Si demanda a specifico decreto ministeriale la definizione delle modalità attraverso le quali le imprese comunicano i dati aggregati relativi ai mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché l'indicazione dei criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale su tali eventi. Nel corso dell'esame al Senato, è stato altresì precisato che le linee guida sono adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall'INAIL (comma 1). Il comma 2 reca la clausola di **invarianza finanziaria**.

PREVENZIONE E VIGILANZA DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART. 16)

L'articolo 16, al comma 1, inserendo tre nuovi commi (da 6-*bis* a 6-*quater*) dopo il comma 6 dell'articolo 13 del Decreto-legislativo n. 81 del 2008, **disciplina le modalità di ripartizione e la finalizzazione degli introiti derivanti dal pagamento delle somme che l'ASL e l'Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa, nonché le modalità di utilizzazione delle eventuali economie che si dovessero verificare in corso anno (comma 1)**. Inoltre, con una modifica all'articolo 15, comma 2, della Legge n. 125 del 2001 a tutto il personale sanitario – e non solo quindi ai medici del lavoro – dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro viene consentita l'effettuazione dei controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro (comma 2).

SORVEGLIANZA SANITARIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE (ART. 17)

L'articolo 17, comma 1, modifica gli articoli 20, 25, 39, 41 e 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008 al fine di:

- specificare che **i controlli sanitari obbligatori** per i lavoratori, fatta eccezione per quelli in fase preassuntiva, **devono essere computati nell'orario di lavoro** (lett. a);
- aggiungere, tra gli obblighi del medico competente, quello volto alla **promozione della prevenzione oncologica** (lett. b);
- rimettere a un decreto ministeriale la definizione dei **requisiti delle strutture esterne** pubbliche o private, convenzionate con l'imprenditore, presso le quali il medico competente può svolgere la propria opera come dipendente o collaboratore (lett. c);
- includere, tra la sorveglianza sanitaria, lo svolgimento di una **visita medica** al fine verificare che il lavoratore **non si trovi sotto effetto di alcool e di sostanze stupefacenti**, psicotrope o psicoattive, nel caso di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni (lett. d), n.1), precisando che tale visita medica è volta

altresì alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (lett. d), n. 2);

- prevedere la possibilità, attraverso gli organismi paritetici, di assumere iniziative finalizzate a **favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria** da parte delle imprese **fino a 10 addetti** e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero con medici competenti (lett. e).

Il comma 2 prevede poi la possibilità di introdurre – nell'ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse allo scopo destinate – misure idonee a sostenere iniziative di **promozione della salute nei luoghi di lavoro** e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE (ART. 18)

L'articolo 18 introduce nel decreto legislativo n. 81 del 2008 che disciplina la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, una specifica disciplina relativa alle **organizzazioni di volontariato della protezione civile**. In ampia parte, sono lì trasposte disposizioni finora vigenti quali dettate da un decreto ministeriale del 2011.

MISURE URGENTI PER IL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTI DI LAVORO STIPULATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 701, DELLA LEGGE N. 178 DEL 2020 (ART. 19)

L'articolo 19 prevede **misure per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano**, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale personale è stato assunto per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio **nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza**.

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 29 OTTOBRE 2023 IN TOSCANA (ART. 20)

L'articolo 20 **proroga dal 3 novembre al 31 dicembre 2025 il termine dello stato di emergenza** conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 2 novembre 2023, nel territorio delle province di **Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato**, e a partire dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di **Massa-Carrara e di Lucca**. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziato per l'emergenza.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (ART. 20-BIS)

L'articolo 20-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di **Trento e di Bolzano applicano le misure di cui al provvedimento in esame compatibilmente con i propri statuti** di autonomia e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

ENTRATA IN VIGORE (ART. 21)

L'articolo 21 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque **vigente dal 31 ottobre 2025**.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, **quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto** in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.